

## REGIONE PIEMONTE

### LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 31

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).  
(GU n.18 del 4-5-2019)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Piemonte BU51S4 del 21 dicembre 2018)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Modifica all' art. 1 della legge regionale  
4 ottobre 2018, n. 16

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), sono aggiunte le parole: «, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del piano paesaggistico regionale (PPR)».

#### Art. 2

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 16/2018

1. Il comma 9 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2018 e' sostituito dal seguente:

«9. In applicazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 le distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti per la parte ricostruita fedelmente, qualora inferiori a quelle ammesse dall'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome edificate preesistenti; per gli eventuali incrementi volumetrici fuori sagoma si applicano le distanze minime di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968.».

#### Art. 3

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 16/2018

1. Il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2018 e' abrogato.

2. Al comma 13 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2018 , le parole: «non sono cumulabili con gli adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono cumulabili con gli ampliamenti».

#### Art. 4

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 16/2018

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2018 e' sostituito dal seguente:

«3. La media delle altezze lorde, definite all'art. 26 del regolamento edilizio tipo regionale, approvato con deliberazione del

Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 - 45856 (Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale), dei locali abitabili, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), e' fissata in non meno di 2,40 metri; per gli spazi accessori e di servizio, indicati all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), la media e' riducibile a 2,20 metri; nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani e' ammessa una riduzione della media sino a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio; in caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani.».

Art. 5

Modifica all' art. 10 della legge regionale n. 16/2018

1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2018, dopo le parole: «dalla presente legge,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli interventi di cui all'art. 6,».

Art. 6

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 16/2018

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2018, le parole: «quanto previsto dal PPR» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto da indirizzi, direttive e prescrizioni del PPR».

Art. 7

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 16/2018

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2018, le parole: «o obsolete» sono soppresse.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 21 dicembre 2018

p. Chiamparino  
Il vice Presidente  
Reschigna

(Omissis).